



Circolare informativa per la clientela
n. 21/2017 del 09 giugno 2017

ULTIME NOVITÀ INPS PER LE IMPRESE

- 1. Rettifica del certificato medico in caso di rientro anticipato dalla malattia**
- 2. Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**
- 3. Nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento**
- 4. Documento unico di regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle/avvisi di addebito**
- 5. Abrogazione della normativa sui voucher: gestione del periodo transitorio**

La **Circolare Inps 2.5.2017, n. 79** fornisce chiarimenti in tema di **modifica** della **durata** della **prognosi** riportata nel **certificato di malattia**. L'Istituto ha precisato che, in caso di **guarigione anticipata** rispetto alla data di fine prognosi, il lavoratore, per rientrare al lavoro, è tenuto a **richiedere** una **rettifica** del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo d'incapacità temporanea al lavoro. In presenza di un certificato con prognosi **ancora in corso**, il datore di lavoro **non può consentire** al lavoratore la **ripresa** dell'attività lavorativa; e il lavoratore deve osservare l'obbligo di correttezza nei confronti dell'Inps, ai fini della liquidazione della prestazione di malattia.

L'art. 1, co. 344 e 345, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) prevede per **coltivatori diretti** e **imprenditori agricoli professionali** di età **inferiore a 40 anni** l'**esonero** dal versamento del **100%** dell'**accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'**invalidità**, la **vecchiaia** e i **superstiti**, per un periodo massimo di 36 mesi. L'Inps, con la **Circolare 11.5.2017, n. 85**, indica le specifiche **modalità di fruizione** dell'agevolazione.

La misura degli **interessi di mora** per **ritardato pagamento** delle somme **iscritte a ruolo**, a decorrere dal 15.5.2017, è stata fissata al **3,50%** in ragione annuale. Lo rende noto l'Inps con la **Circolare 24.5.2017, n. 91**, nella quale specifica altresì che la tale misura trova applicazione anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, co. 9, L. 388/2000.

Con la **Circolare 2.5.2017, n. 80**, l'Inps, recependo quanto disposto dal D.L. 50/2017, rende noto che dal 24.4.2017, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di Durc, per la sussistenza della condizione di **regolarità contributiva** basta la **manifestazione di volontà** del **debitore** di avvalersi della **definizione agevolata** dei crediti iscritti a ruolo.

Il **Messaggio Inps 14.4.2017, n. 1652** informa che i **buoni** per **prestazioni di lavoro accessorio** richiesti alla data di entrata in vigore del D.L. 17.3.2017, n. 25 (che ne prevede l'abrogazione) possono essere **utilizzati** fino al **31.12.2017**.

1. Rettifica del certificato medico in caso di rientro anticipato dalla malattia

La **trasmissione telematica** della **certificazione di malattia** consente all'Inps di disporre, in tempo **reale**, delle informazioni inerenti allo stato di **temporanea incapacità** al lavoro dei soggetti interessati e costituisce un notevole vantaggio, in termini di celerità e certezza dei flussi certificativi, sia per l'Istituto medesimo, ai fini delle successive attività per il riconoscimento della prestazione, ove spettante, sia per i datori di lavoro che, mediante i servizi messi a disposizione dall'Inps, possono visualizzare tempestivamente gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti. L'**inosservanza** degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di **illecito disciplinare** (salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione) per i **medici** dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati.

Prognosi riportata nel certificato

La **data di fine prognosi** riportata nel certificato telematico costituisce il **termine ultimo** ai fini dell'erogazione della **prestazione economica di malattia** e, pertanto, assume un significato di rilievo da un punto di vista **amministrativo-previdenziale**.

Sul piano medico-legale tale data rappresenta, è bene evidenziarlo, un elemento **previsionale** sul decorso clinico e sull'esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del **medico certificatore**

sulla base di un giudizio **tecnico** e, conseguentemente, suscettibile di possibili **variazioni** sia in termini di **prolungamento** sia di **riduzione**, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.

Nell'ipotesi di un **prolungamento** dello stato morboso, il lavoratore deve provvedere a farsi rilasciare dal medico **uno o più certificati di continuazione**, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.

Analogamente, nel caso di una guarigione **anticipata**, l'interessato è **tenuto a richiedere** una **rettifica del certificato in corso**, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Tale seconda fattispecie non costituisce una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori e, pertanto, la Circolare Inps 2.5.2017, n. 79 ribadisce e riepiloga le disposizioni normative vigenti che disciplinano tale situazione.

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una **guarigione anticipata**, rappresenta un adempimento **obbligatorio** da parte del **lavoratore**, sia nei confronti del **datore di lavoro**, ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'**Inps**, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda.

Il **certificato**, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di **domanda di prestazione**.

In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L'art. 2087 c.c., come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e l'art. 20, D.Lgs. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda **riprendere anticipatamente** il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere **riammesso in servizio solo** in presenza di un **certificato medico di rettifica della prognosi** originariamente indicata.

Per quanto concerne, invece, l'obbligo del lavoratore nei confronti dell'**Inps**, si evidenzia che lo stesso è **tenuto** a garantire la **massima collaborazione e correttezza** verso l'Istituto nei confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia ha, di fatto, instaurato uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione, in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti, della relativa indennità economica. Il lavoratore è, quindi, **tenuto a comunicare**, mediante la **rettifica** del certificato telematico, il **venir meno** della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all'Istituto. Affinché la rettifica venga considerata **tempestiva**, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è **necessario** che intervenga **prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa**. Essa va richiesta al **medesimo medico** che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

Sanzioni

Se la **mancata o tardiva comunicazione** della **ripresa anticipata** dell'attività lavorativa emerge a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la circolare chiarisce che saranno applicate, nei confronti del lavoratore, le **sanzioni** già previste per i casi di **assenza ingiustificata a visita di controllo**, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie ovvero pari al **100%** dell'indennità per **massimo 10 giorni** in caso di **1° assenza**; **50%** dell'indennità nel **restante periodo** di malattia in caso di **2° assenza**; **100%** dell'indennità dalla data della **3° assenza**. La sanzione sarà comminata al massimo fino al **giorno precedente la ripresa** dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione «di fatto» della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita **ambulatoriale**, dovrà, comunque, produrre una **dichiarazione** attestante la **ripresa** dell'attività lavorativa.

TABELLA N. 1 – RIDUZIONE DEL PERIODO DI PROGNOSI RIPORTATO NEL CERTIFICATO

MEDICO
In caso di guarigione anticipata rispetto alla data di fine prognosi, il lavoratore , per rientrare al lavoro, è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso , al fine di documentare correttamente il periodo d'incapacità temporanea al lavoro.
Affinché la rettifica venga considerata tempestiva , è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa .
Nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo , nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie.
La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione «di fatto» della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.

2. Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

L'art. 1, co. 344 e 345, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ha previsto in favore dei **coltivatori diretti** e degli **imprenditori agricoli professionali** che abbiano iniziato una **nuova attività imprenditoriale agricola** nel periodo compreso tra **l'1.1.2017 e il 31.12.2017** e che **non** abbiano compiuto **40 anni** d'età alla data d'inizio della nuova attività imprenditoriale agricola, l'**esonero**, per un periodo massimo di **36 mesi**, dal versamento del **100%** dell'**accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Decorsi i primi 36 mesi, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di **12 mesi** nel limite del **66%** e per un periodo massimo di **ulteriori 12 mesi** nel limite del **50%**.

TABELLA N. 2 – CD E IAP - MISURA E DURATA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO
Il beneficio introdotto dalla L. 232/2016, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all' esonero dal versamento dell' accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo la misura di seguito indicata:
<ul style="list-style-type: none"> • esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività; • esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi; • esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
L'esonero ha ad oggetto la quota per l' invalidità , la vecchiaia e i superstiti (lvs) e il contributo addizionale di cui al co. 1 dell'art. 17, L. 3.6.1975 n. 160 cui è tenuto lo Iap e il Cd per l'intero nucleo.
Sono esclusi pertanto dall' agevolazione :
<ul style="list-style-type: none"> • il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell'art. 66, D.Lgs. 26.3.2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali; • il contributo Inail, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Possono, essere ammessi al beneficio anche i coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra **l'1.1.2016 e il 31.12.2016**; che non abbiano compiuto 40 anni d'età alla data d'**inizio** della nuova attività imprenditoriale agricola; la cui azienda è ubicata nei **territori montani** di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 601 e/o nelle **zone agricole svantaggiate** delimitate ai sensi dell'art. 15, L. 27.12.1977, n. 984. Relativamente a tali soggetti la Circolare precisa che l'esonero sarà applicato, con la durata e misura sopra descritta, a decorrere **dall'1.1.2017**. La Circolare di cui si argomenta chiarisce altresì che la *ratio* della norma è quella di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura; il requisito delle «**nuove iscrizioni nella previdenza**»

agricola» contenuto nell'art. 1, co. 344, L. 232/2016, pertanto, si intende soddisfatto qualora il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale che si sia iscritto nel corso dell'anno 2017 o nel corso dell'anno 2016, nell'ipotesi di azienda ubicata nei terreni montani e/o zone svantaggiata, **non sia già stato iscritto e successivamente cancellato nei 12 mesi precedenti** l'inizio della nuova attività per la quale si chiede l'ammissione al beneficio in oggetto. Il requisito della mancata precedente iscrizione per i coltivatori diretti, è richiesto con **esclusivo riferimento al titolare del nucleo Cd**.

L'esonero in argomento è applicabile anche ai cc.dd. **IAP** con **iscrizione «provvisoria»** di cui all'art. 1, co. 5-ter, D.Lgs. 99/2004, fatto salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti.

TABELLA N. 3 – COLTIVATORI DIRETTI: «NUOVA REALTÀ IMPRENDITORIALE»

Per «*nuova realtà imprenditoriale*» va considerata quella **ulteriore e diversa** rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine l'Inps accerterà che il **nucleo** del coltivatore diretto che richiede l'ammissione all'incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai **medesimi soggetti** e non eserciti l'attività sui **medesimi fondi** di altro nucleo Cd esistente.

L'esonero in argomento **non è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a **euro 15.000**. Con riferimento agli aiuti *de minimis*, si precisa che, a partire dall'entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, L. 234/2012, l'Inps provvederà al **riconoscimento** dell'incentivo solo dopo aver consultato il suddetto Registro e accertato che vi sia **disponibilità**, nel limite del regime *de minimis*, dell'intero importo concedibile dell'agevolazione. L'esonero di cui si tratta è subordinato alla regolarità prevista dall'art. 1, co. 1175 e 1176, L. 296/2006, inerente all'adempimento degli obblighi contributivi; all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; al rispetto degli altri obblighi di legge; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Procedimento di ammissione al beneficio

Dopo aver concluso il processo d'**iscrizione** alla **Gestione previdenziale autonomi agricoli**, con conseguente comunicazione dell'avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali per essere ammessi al beneficio dovranno inoltrare all'Inps una **domanda telematica di ammissione**.

La presentazione dell'istanza si potrà effettuare accedendo, nell'ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione «Comunicazione bidirezionale» – «Invio comunicazione», e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda: Esonero contributivo nuovi Cd e IAP anno 2017 (CD/IAP2017); Esonero contributivo per Cd e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).

I fac-simile dei citati due moduli di domanda e il fac-simile del modulo di dichiarazione *de minimis* sono allegati alla Circolare.

Entro il **giorno successivo** all'invio dell'istanza l'Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le **verifiche** in merito al possesso o meno dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà – esclusivamente in modalità **telematica** nell'apposito campo «esito» del medesimo modulo di istanza – l'avvenuta o meno ammissione al beneficio. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante.

Nell'ipotesi di **mancata ammissione** al beneficio nel campo «esito» del modulo sarà comunicato il **diniego** all'istanza di ammissione con indicazione della **motivazione**.

Per le **iscrizioni** di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali **non ancora perfezionate**, in quanto **incomplete** di tutte le informazioni necessarie, ma per le quali vi è comunque l'attribuzione del Codice Azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno **acquisite**, ma poste in uno stato di «**sospese**».

Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà **automaticamente elaborata** e il cambio stato (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile sul Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli; contestualmente sarà inviata una **comunicazione** (con invito ad accedere al Cassetto) all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.

Fruizione dell'incentivo

In sede di tariffazione, per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di beneficio (MODULO CD/IAP2017 e MODULO CD/IAP ZS e ZM 2016) e la stessa sia stata processata con esito positivo, sarà applicato l'**esonero** dal versamento secondo le percentuali suddette relativamente alla sola **quota** per l'**invalidità**, la **vecchiaia** e i **superstiti** (lvs) e del **contributo addizionale** di cui al co. 1 dell'art. 17, L. 3.6.1975, n. 160.

La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel **prospetto** relativo al dettaglio contributivo alla voce «esonero ex Legge 232/2016», visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.

Con riferimento alla contribuzione Inail, il coltivatore diretto che svolge la sua attività in zona montana o svantaggiata e ammesso a fruire dell'esonero in argomento, sarà tenuto al **pagamento** della suddetta **contribuzione** calcolata **per intero**.

3. Nuova misura degli interessi di mora per ritardato pagamento

L'art. 30, D.P.R. 29.9.1973, n. 602, dispone l'applicazione degli **interessi di mora** per il **ritardato pagamento** delle **somme iscritte a ruolo**, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con D.M. del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi; l'entrata in vigore è disposta con uno specifico Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'Inps, con la Circolare 24.5.2017, n. 91, ha reso nota la **variazione** della **misura** degli **interessi di mora** per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo; a decorrere dal 15.5.2017, come stabilito con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, tale misura è stata fissata al 3,50% in ragione annuale (il tasso precedentemente in vigore era del 4,13% in ragione annuale).

In ragione del predetto Provvedimento, è **modificata** la **misura** degli **interessi di mora** di cui all'art. 116, co. 9, L. 23.12.2000, n. 388. Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal co. 8, lett. a) (omissione contributiva) e b) (evasione contributiva) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano **interessi** nella misura degli **interessi di mora** di cui al citato art. 30, D.P.R. 602/1973.

Tale variazione, in altri termini, **incide** sul calcolo delle **sanzioni civili** applicate dall'Inps.

A tal proposito va detto che il regime sanzionatorio ordinario previsto per i casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali prevede una **graduazione differente** delle sanzioni in base al **comportamento** del datore di lavoro e alle altre circostanze che possono **giustificare** un ritardo nel versamento dei contributi. In base al comportamento, possono concretizzarsi i casi dell'**omissione contributiva** o dell'**evasione contributiva**.

Omissione contributiva (art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000)

Si ha omissione contributiva in ogni caso in cui si verifica il **mancato** o **ritardato pagamento** dei **contributi** o dei **premi** dovuti alle Gestioni previdenziali e assistenziali entro il **termine** stabilito dalla **legge** e il cui ammontare è rilevabile dalle **denunce obbligatorie** (le denunce obbligatorie sono le comunicazioni che i soggetti obbligati devono effettuare nei confronti degli enti previdenziali) e/o dalle **registrazioni contabili obbligatorie** (le registrazioni obbligatorie sono le annotazioni che i soggetti obbligati devono fare nei libri di cui è obbligatoria la tenuta).

Quando ricorre tale fattispecie si applica una **sanzione civile**, determinata in ragione d'anno, in misura pari al **tasso ufficiale di riferimento** (cd. T.U.R.) **maggiorato di 5,5 punti percentuali**. Al riguardo si rammenta che per la concreta individuazione del T.U.R. da applicare occorre fare riferimento a quello vigente al momento del **pagamento** dei contributi. A tal proposito, la Banca Centrale Europea ha fissato, con decorrenza 16.3.2016, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) nella misura dello 0,00%. Pertanto, attualmente, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116, co. 8, lett. a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d'anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti).

Come dispone l'art. 116, co. 8, lett. a), della legge di cui si argomenta, la sanzione civile, che deve essere calcolata fino alla data di pagamento del dovuto, **non può essere superiore al 40%** dell'importo dei **contributi non corrisposti** alla scadenza di legge. Dopo il raggiungimento dell'anzidetto tetto massimo senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del contributo ancora dovuto, sul **solo debito contributivo**, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli **interessi di mora** di cui all'art. 30, del D.P.R. 602/1973, come sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 26.2.1999, n. 46.

TABELLA N. 4 - OMISSIONE CONTRIBUTIVA – SANZIONE CIVILE

La **sanzione civile** è pari al **Tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) (*) maggiorato di 5,5 punti percentuali** in ragione d'anno, **non oltre** il tetto massimo del **40%** dei **contributi dovuti**.

Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo **debito contributivo**, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli **interessi di mora**.

(*) Il D.M. 26.9.2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto che il Tasso ufficiale di riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.

Evasione contributiva (art. 116, co. 8, lett. b), L. 388/2000)

Si configura l'ipotesi dell'**evasione contributiva**, perseguita dal legislatore con ancor maggiore severità rispetto all'omissione, nel caso in cui l'**inadempienza** nel **versamento** dei **contributi** sia connessa a **registrazioni** o **denunce obbligatorie omesse** o **non conformi al vero**, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'**intenzione specifica** di **non versare i contributi** o **premi**, **occulta rapporti di lavoro** in essere ovvero le **retribuzioni erogate**.

Si ha evasione contributiva, quindi, in ogni caso di presentazione di denunce obbligatorie false o di registrazioni contabili errate finalizzate all'occultamento di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate (ad esempio, mancata iscrizione dell'azienda all'Inps, mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; infedele registrazione delle retribuzioni cd. «fuori busta» o «in nero», omessa, tardiva, o infedele presentazione delle denunce obbligatorie ecc.) e in generale in tutti gli altri casi in cui l'importo dei contributi previdenziali dovuti **non è rilevabile** da **nessuna registrazione** o **denuncia obbligatoria** prevista da disposizioni di **legge**.

Quando ricorre la fattispecie prevista dall'art. 116, co. 8, lett. b), della legge che ci occupa, ovvero di evasione contributiva accertata d'ufficio o consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge, si applica la **sanzione civile**, determinata in **ragione d'anno**, in misura pari al **30%** dei **contributi evasi**. Tale sanzione deve essere calcolata fino alla data di **pagamento** di quanto dovuto e **non può essere superiore al 60%** dell'importo dei **contributi evasi**, cd. tetto. Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo **debito contributivo**, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli **interessi di mora**.

TABELLA N. 5 - EVASIONE CONTRIBUTIVA – SANZIONE CIVILE

La **sanzione civile** è pari al **30%** in **ragione d'anno**, non oltre il **tetto massimo** del **60%** dei **contributi dovuti**.

Dopo il raggiungimento del tetto, sul solo **debito contributivo**, con esclusione delle sanzioni già calcolate, si applicano gli **interessi di mora**.

4. Documento unico di regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle/avvisi di addebito

L'art. 6, D.L. 22.10.2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1.12.2016, n. 225, ha dettato disposizioni in ordine alla **definizione agevolata** dei **carichi** affidati agli **agenti** della **riscossione** negli anni compresi tra il **2000** e il **2016**.

Relativamente alla rilevanza della **dichiarazione di adesione** alla **definizione agevolata** ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva (**Durc**) disciplinata dal D.M. 30.1.2015, l'Inps, con il Messaggio 24.2.2017, n. 824 aveva reso noto che la **mera presentazione** della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in **assenza di ulteriori omissioni**, **non consente di attestare la regolarità** del contribuente.

In merito, il legislatore, con l'art. 54, D.L. 24.4.2017, n. 50, ha inteso risolvere le problematiche correlate all'**assenza di coordinamento** tra la modulazione dei termini previsti dall'art. 6, D.L. 193/2016 per il perfezionamento del procedimento di definizione agevolata e i requisiti di regolarità dettati dall'art. 3, D.M. 30.1.2015.

La Circolare 2.5.2017, n. 80, illustra il contenuto dell'art. 54, D.L. 50/2017, ovvero della disposizione normativa con la quale il legislatore ha inteso disciplinare gli **effetti** della **dichiarazione di adesione** alla definizione agevolata ai fini della **verifica della regolarità contributiva**. La normativa dianzi detta al co. 1 statuisce che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della **dichiarazione di volersi avvalere** della suddetta **definizione agevolata** effettuata nei termini di cui al co. 2 del citato art. 6, D.L. 193/2016, previa verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dall'art. 3, D.M. 30.1.2015.

La disposizione in argomento ha effetto **dal 24.4.2017**, data di entrata in vigore del medesimo D.L. 50/2017.

In sostanza, il legislatore ha ricondotto la **sussistenza** della condizione di **regolarità contributiva** alla **manifestazione di volontà** del debitore di avvalersi della **definizione agevolata**, ferma restando la **verifica** della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di Durc. Ricorrendo tale ultima condizione, il contribuente otterrà, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata dei crediti contributivi, un esito di **regolarità** ove i medesimi rappresentino l'**unica irregolarità** rilevata in sede di **verifica automatizzata**.

In considerazione della circostanza, come sopra ricordato, che l'intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona **esclusivamente** con il **versamento** delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale, il co. 2 dell'art. 54, D.L. 50/2017, conformemente alla disposizione di cui all'art. 6, co. 4, D.L. 193/2016, ha stabilito che in caso di **mancato** ovvero di **insufficiente** o **tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, **tutti i Durc** rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo saranno **annullati**. Tale annullamento, conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata, interesserà tutti i Documenti con esito di regolarità formati a partire **dal 24.4.2017**.

TABELLA N. 6 - ROTTAMAZIONE E DURC

A far data **dal 24.4.2017**, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inps affidati all'agente della riscossione il debitore abbia presentato entro il 21.4.2017 **dichiarazione di adesione** alla **definizione agevolata** prevista dall'art. 6, D.L. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall'art. 3, D.M. 30.1.2015, fornirà in **automatico** un esito di **regolarità**.

5. Abrogazione della normativa sui voucher: gestione del periodo transitorio

Il D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 aveva abrogato e sostituito integralmente gli artt. da 70 a 73, D.Lgs. 276/2003, al fine di una **nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio**, per consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi e garantire la **piena tracciabilità** dei buoni lavoro acquistati.

Successivamente, il D.L. 17.3.2017, n. 25, conv. senza modif. dalla L. 20.4.2017, n. 49 (*«Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»*), ha disposto, al co. 1 dell'art. 1, **l'abrogazione** degli artt. 48, 49 e 50, D.Lgs. 81/2015 relativi alla disciplina del **lavoro accessorio**.

La norma prevede, altresì, che i **buoni** per prestazioni di **lavoro accessorio** richiesti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto possono essere **utilizzati fino** al **31.12.2017**. Naturalmente, l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, deve essere effettuato nel **rispetto** delle **disposizioni** in materia di **lavoro accessorio** previste nelle norme oggetto di **abrogazione** da parte del decreto.

L'Inps, con il Messaggio 14.4.2017, n. 1652 chiarisce che relativamente a tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di **acquisto** si sia **perfezionata entro il 17.3.2017** è possibile per i datori di lavoro procedere all'**utilizzo** e alla **comunicazione** delle prestazioni lavorative, da svolgersi **non oltre** il termine ultimo del **31.12.2017**.

Non sarà possibile, invece, **registrare** tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in **assenza di buoni lavoro** il cui acquisto si sia perfezionato **entro il 17.3.2017**.

Per la **riscossione** da parte del prestatore rimangono **validi i precedenti termini** dalla data di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.

Per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti in data **successiva al 17.3.2017** non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, **rimborsati** a cura delle strutture territoriali Inps, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.